

CONVENZIONE FRA L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
E GLI UFFICI GIUDIZIARI DI MILANO
PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, in persona del Presidente dott. Giuseppe Ondeì e del Dirigente amministrativo dott. Nicola Stellato;

IL TRIBUNALE DI MILANO, in persona del Presidente dott. Roberto Bichi e dei Dirigenti amministrativi dott.ssa Elena Fosca Ferraro e dott.ssa Antonella Ricci;

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO, in persona del Coordinatore dell'Ufficio dott. Roberto Bichi;

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO, in persona del Presidente dott.ssa Giovanna Di Rosa e del Dirigente amministrativo dott.ssa Grazia Comi;

II TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, in persona del Presidente dott.ssa Maria Carla Gatto e del Dirigente amministrativo dott.ssa Paola Pirro;

LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, in persona del Procuratore dott. Ciro Cascone;


(di seguito indicati congiuntamente gli "Uffici Giudiziari di Milano" o solamente gli "Uffici Giudiziari")

e

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, in persona del Presidente avv. Vinicio Nardo e del Dirigente dott. Carmelo Ferraro *(anche solamente "Ordine")*

premesse

- che gli Uffici Giudiziari di Milano si trovano in particolare situazione di difficoltà nell'esercizio dell'attività istituzionale, causata dalla mancanza di personale ausiliario e di cancelleria per la nota carenza di organico, assenze giustificate da malattie, trasferimenti ed altro;
- che a tutt'oggi, nonostante i molteplici sforzi messi in atto, i problemi di cui sopra non hanno trovato soluzione, in tutto o in parte, con conseguente rischio di disservizi a svantaggio degli avvocati e di rallentamento dei procedimenti penali e civili;
- che appare necessario rendere effettivi, con gli strumenti a disposizione, le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini ed ai loro difensori, nonché la ragionevole durata dei processi nell'ottica del giusto processo di cui all'art. 111 Costituzione ed all'art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- che tali obiettivi sono pregiudicati dalla difficoltà di assicurare la regolare



Alleg. 1. Roberto Bichi
avv. Vinicio Nardo
dott. Carmelo Ferraro
dott.ssa Paola Pirro

gestione delle attività di natura più strettamente amministrativa, a causa della citata mancata copertura dei posti in organico del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano;

- che gli Uffici Giudiziari di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, accelerazione e concentrazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;
- che il miglioramento dell'attività gli Uffici Giudiziari di Milano, anche nell'interesse dell'Ordine degli Avvocati di Milano ad un efficace svolgimento dell'attività da parte degli Uffici Giudiziari di Milano, si può concretamente attuare attraverso l'assegnazione temporanea di personale dell'Ordine degli Avvocati di Milano presso tali Uffici Giudiziari;

visti

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 23 - *bis*, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015)";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la circolare del Ministero della Giustizia dell'8 novembre 2016, prot. m_dg.DOG.08/11/2016.0160067.U, avente ad oggetto: "Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015 n.208. Necessità di una preventiva autorizzazione";
- la circolare del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2017, prot. m_dg.DOG.13/10/2017.0186223.U, avente ad oggetto: "Convenzioni con soggetti diversi da quelli di cui all'art.1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015 n.208";

**TUTTO CIO'PREMESSO
CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 1

(Oggetto dell'intesa)

L'Ordine degli Avvocati di Milano, al fine di coadiuvare gli Uffici Giudiziari di Milano nella realizzazione dei propri compiti istituzionali, di cui alla premessa che precede, ha provveduto, d'accordo con gli Uffici Giudiziari di Milano, ad individuare progetti mirati di comune interesse.

Ciò premesso, l'Ordine degli Avvocati di Milano, al fine di realizzare i suddetti progetti nonché di soddisfare il proprio interesse ad un efficace svolgimento dell'attività da parte degli Uffici Giudiziari di Milano, provvederà all'assegnazione temporanea di personale presso tali Uffici per il periodo di sei mesi o un anno, rinnovabile esclusivamente previa stipula di nuovo accordo scritto e autorizzato dal Ministero.

In particolare, la predetta assegnazione avverrà per la realizzazione di progetti mirati alla riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti giudiziari e di esecuzione delle attività di natura amministrativa, **di cui all'allegato A che costituisce parte integrante dell'accordo in atto.**

Articolo 2

(Modalità di attuazione)

A tale scopo, l'Ordine degli Avvocati di Milano invierà al Presidente della Corte d'Appello di Milano un elenco contenente il nominativo del personale destinato a svolgere le attività di cui all'art.1 e di seguito specificate, nonché le relative giornate e gli orari. Detto elenco verrà integrato e/o modificato dall'Ordine degli Avvocati di Milano nel caso di variazione del personale.

L'Ordine si impegna ad individuare personale dotato di qualità morali e di condotta in conformità al disposto dell'art. 35 del Dlgs.165/2001.

Il personale così individuato verrà addeito a servizi meramente esecutivi di supporto all'attività delle Cancellerie e delle Segreterie Amministrative degli Uffici Giudiziari di Milano secondo le priorità concordate dal Presidente della Corte con i capi degli altri Uffici Giudiziari di Milano che sottoscrivono la presente convenzione e con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

In ogni caso, sarà cura della Dirigenza amministrativa, in accordo con il delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, indicare i progetti e la tipologia di servizi per i quali appare necessario e urgente il contributo del personale assegnato.

Articolo 3

(Gestione del personale)

Le assegnazioni temporanee del suddetto personale, in numero adeguato alla realizzazione dei progetti sopra indicati, operate in attuazione della presente convenzione, non determinano il sorgere, ad alcun titolo, di rapporto di lavoro (né subordinato, né autonomo) con l'Amministrazione della Giustizia e non comportano alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia.

L'Ordine degli Avvocati di Milano assicura che tutto il personale assegnato temporaneamente presso gli Uffici giudiziari di Milano sarà regolarmente contrattualizzato e perciò si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro e degli aspetti assicurativi previsti dalla normativa vigente, ivi compreso l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.


Viene di conseguenza esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte del Consiglio dell'Ordine nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta negli Uffici Giudiziari.

Gli Uffici Giudiziari si impegnano ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e ad attuare tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori ivi assegnati temporaneamente dall'Ordine.

I lavoratori assegnati temporaneamente presso gli Uffici Giudiziari di Milano dall'Ordine degli Avvocati di Milano, dedicheranno il tempo necessario allo svolgimento delle proprie mansioni presso gli Uffici Giudiziari, i quali saranno responsabili del lavoro nonché per la supervisione dell'attività lavorativa svolta da tali lavoratori. Gli Uffici Giudiziari di Milano comunicheranno quindi a tali lavoratori le regole, procedure interne e istruzioni cui gli stessi dovranno attenersi nello svolgimento dell'attività lavorativa. L'Ordine degli Avvocati di Milano sarà di conseguenza sollevato dall'organizzazione e supervisione di tali lavoratori e quindi dalle relative responsabilità che ne conseguiranno sull'attività da essi svolta nel periodo di assegnazione temporanea.

Gli Uffici Giudiziari di Milano si impegnano a non mutare ruolo, mansioni e responsabilità al personale ivi assegnato temporaneamente per tutta la durata

Flaminio Rubini
ghe


4

dell'assegnazione nonché tenere tempestivamente informato l'Ordine degli Avvocati riguardo ad ogni comportamento che possa dar luogo a procedure disciplinari, rimanendo il potere disciplinare, ivi compreso quello di cessazione del rapporto di lavoro, in carico all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Gli Uffici Giudiziari si impegnano, qualora il personale di cui alla Convenzione sia chiamato ad utilizzare sistemi ed apparecchiature informatiche, a far sì che siano rispettate tutte le condizioni di cui alle lettere da a) ad i) del paragrafo 2.2 della circolare 13.10.2017 sopra citata.

Articolo 4

(Oneri economici)

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale temporaneamente assegnato rimane a carico dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è da porsi a carico del Ministero e/o degli Uffici Giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dall'Ordine degli Avvocati di Milano dovranno figurare le coperture assicurative INPS e INAIL.

Articolo 5

(Privacy e riservatezza)

L'attività prestata dal personale temporaneamente assegnato sarà oggetto di supervisione e di verifiche da parte dei Responsabili dei vari Uffici Giudiziari, ai quali gli stessi verranno addetti, per garantire la salvaguardia della riservatezza dei dati e dei documenti trattati, nonché la tutela dei dati stessi, della documentazione e del materiale d'ufficio.

In ogni caso, durante il periodo in cui presterà la propria attività, il personale temporaneamente assegnato sarà tenuto ad impegnarsi per iscritto a:

- garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici, nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Dlgs. 193/2003 e in particolare:
- a rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto, di decoro e di riserbo verso chiunque e per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività.

Inoltre:



5



- a svolgere le attività indicate con diligenza e continuità, preavvertendo nel caso in cui non sia possibile la presenza nei termini previamente indicati;
- ad astenersi da qualunque attività che si ponesse in conflitto di interesse con le notizie e le informazioni apprese nel contesto dell'attività svolta.

Articolo 6

(Durata del assegnazione)

Il periodo di assegnazione del personale selezionato è di **6 o 12 mesi**.

Articolo 7

(Recesso)

Gli Uffici Giudiziari potranno recedere dalla presente Convenzione con lettera raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 60 giorni, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui gli Uffici Giudiziari individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della Convenzione;
- ove si manifesti il superamento delle esigenze e degli interessi posti alla base della stipulazione della Convenzione stessa;
- nel caso in cui il Ministero abbia evidenziato agli Uffici Giudiziari l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia.

E' altresì prevista la facoltà di recesso "ad nutum" in favore del Consiglio dell'Ordine con un preavviso di almeno 60 giorni, mediante comunicazione scritta.

Articolo 8


(Decorrenza e durata)

La durata della presente convenzione è di mesi dodici (12) a partire dal **3 gennaio 2022**.

Milano, 23 dicembre 2021


il Presidente della Corte d'Appello

Dott. Giuseppe Ondei



il Dirigente amministrativo

Dott. Nicola Stellato



il Presidente del Tribunale di Milano nonché
Coordinatore del Giudice di Pace di Milano

Dott. Roberto Bichi



i Dirigenti amministrativi

-del Tribunale:

Dott.ssa Elena Fosca Ferraro




-del Giudice di Pace

Dott.ssa Antonella Ricci


il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Dott.ssa Giovanna Di Rosa




il Dirigente amministrativo

Dott.ssa Grazia Comi




il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Dott.ssa Maria Carla Gatto



il Dirigente amministrativo

Dott.ssa Paola Pirro



Il Procuratore della Procura della Repubblica


presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Dott. Ciro Cascone




il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Vinicio Nardo



Il Dirigente amministrativo

Dott. Carmelo Ferraro



ALLEGATO A

Valutate le esigenze delle Cancellerie Penali e Civili e delle Segreterie Amministrative degli Uffici Giudiziari di Milano firmatari della presente Convenzione si indicano di seguito gli uffici e le attività di supporto cui può essere destinato il personale temporaneamente assegnato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

CORTE D'APPELLO	ATTIVITÀ'	NUMERO PERSONE PROGRAMMATE
Segreteria esame avvocati	Tutta l'attività finalizzata alla gestione esami avvocato.	2
Ufficio Innovazione	Anagrafica avvocati per PCT: data entry, con bonifica, amministrazione ed aggiornamento anagrafica per avvocati e CTU di tutto il distretto. Servizio esiti della Cassazione su richiesta avvocati.	1
AREA SPESE DI GIUSTIZIA: Ufficio liquidazioni, MOD. 1/A/SG, Funzionario Delegato.	Supporto attività esecutive relative ai compensi da liquidare agli avvocati dovuti per Gratuito Patrocinio e difese d'Ufficio. Supporto attività esecutive preliminari e successive all'emissione dei mandati di pagamento relativi a tutto il distretto. Dematerializzazione atti: stampa e scansione per fascicolo elettronico.	2
TRIBUNALE MILANO	ATTIVITÀ'	NUMERO PERSONE PROGRAMMATE
Ufficio liquidazioni, MOD. 1/A/SG	Supporto attività esecutive relative ai compensi da liquidare agli avvocati dovuti per Gratuito Patrocinio e difese d'Ufficio.	2
Sezione Immigrazione	Supporto attività esecutive relative ai compensi da liquidare agli avvocati dovuti per Gratuito Patrocinio e difese d'Ufficio.	1
Sezione Tutele e Famiglia	Supporto alle attività delle cancellerie di interesse per gli avvocati	1
TRIBUNALE MINORENNI	ATTIVITÀ'	NUMERO PERSONE PROGRAMMATE
Ufficio liquidazioni, MOD. 1/A/SG	Supporto attività esecutive relative ai compensi da liquidare agli avvocati dovuti per Gratuito Patrocinio e difese d'Ufficio.	1 part-time

PROCURA MINORENNI	Supporto attività dell'ufficio Spese di giustizia che gestisce l'intero processo di liquidazione delle spese che intervengono nel corso delle indagini sui fascicoli penali	1 part-time
GIUDICE DI PACE	ATTIVITÀ'	NUMERO PERSONE PROGRAMMATE
Area decreti ingiuntivi, Ufficio Iscrizione a Ruolo, Scansione provvedimenti	Supporto attività esecutive relative ai decreti ingiuntivi: data entry, scarichi istanze relative a rilascio formule esecutive e copie autentiche. Ricezione atti e data entry presso l'Ufficio Iscrizione a Ruolo. Attività di scansione sentenze ed altri documenti nei formati PDF e Word, nonché di altri provvedimenti utili per trasmissione diretta agli avvocati.	1
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	ATTIVITÀ'	NUMERO PERSONE PROGRAMMATE
Cancellerie	Servizi esecutivi di supporto all'attività delle cancellerie.	1

Milano, 23 dicembre 2021

